



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SANTARONI | MARIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MAIELLO | TAMMARO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DI RUBERTO | RAFFAELE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]
depositato il [redacted]

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted]
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted]
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted]
- contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:

NOCERA CARLO E BARUSCO SEBASTIAN
VIA LA SPEZIA N.95 00182 ROMA RM

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° [redacted]

UDIENZA DEL

11/01/2016 ore 10:30

N° 716/10/16

PRONUNCIATA IL:

11-1-16

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL:

18-1-16

Il Segretario

[Signature]

FATTO

La società ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. [REDACTED] concernente IRES, IRAP e IVA, per l'anno d'imposta 2009, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma — Ufficio Controlli, notificato in data 7 ottobre 2014. Nel ricorso si fa presente che:

a) la stessa è stata costituita il 24 gennaio 1996; ha richiesto l'apertura della partita Iva il 1 ottobre 2002 e in data 31 dicembre 2003 ha varato lo statuto sociale, registrando le variazioni presso l'Ufficio delle entrate di [REDACTED].

b) il [REDACTED] regolarmente affiliato alla Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), svolge attività di maneggio, corsi di equitazione e servizio di pensione per cavalli nei confronti dei propri associati.

c) Nel periodo intercorrente tra il 21 novembre 2011 e il 22 dicembre 2011 nei confronti dell'Associazione Sportiva veniva effettuata una verifica fiscale avente per oggetto:

- il controllo delle scritture contabili relativamente all'anno d'imposta 2009;
- il controllo per gli anni 2010 e 2011 con riferimento alla regolarità formale delle scritture contabili;
- la rilevazione di ogni elemento utile ai fini del controllo.

Dai controlli effettuati i verificatori, con il rilascio del Processo Verbale di Costatazione (d'ora in poi PVC) in data 22 dicembre 2011 hanno ritenuto di ravvisare:

- ❖ La ripartizione degli avanzi di gestione tra gli stessi soci fondatori/amministratori dell'associazione (pag. 19 di 48 del PVC);
 - ❖ l'insussistenza del "principio di non lucratività" (pag. 19 di 48 del PVC);
 - ❖ l'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 148 del D.P.R. n. 917/1986, cd. T.U.I.R. (pag. 22 di 48 del PVC);
 - ❖ da cui la presunzione di lucratività dell'attività svolta e la legittimazione all'accertamento induttivo dei ricavi conseguentemente ritenuti sottratti a tassazione (pagg. 23 e 24 di 48 del PVC);
- d) in data 7 ottobre 2014 l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate notificava all'odierna ricorrente l'atto impugnato redatto *per relationem* rispetto al PVC, senza che lo stesso fosse stato preceduto da alcun invito al contraddittorio da parte dell'Ufficio emittente.

Nel gravame in esame si evidenzia che l'atto impugnato è illegittimo per i seguenti motivi:

- 1) in via pregiudiziale, nullità dell'avviso di accertamento n. [REDACTED] per violazione e falsa applicazione dell'art. 42, comma primo, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, degli articoli 68 e 71 d.l.vo 30 luglio 1999, n. 300, laddove l'avviso di accertamento è stato sottoscritto da soggetto diverso dal capo dell'ufficio

si eccepisce la nullità dell'atto qui impugnato atteso che lo stesso è stato sottoscritto da soggetto diverso dal direttore dell'Ufficio, nello specifico, dal "CAPO AREA PFENC" dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale [REDACTED] — Ufficio Controlli, [REDACTED].

2) in ulteriore via pregiudiziale, invalidità dell'avviso di accertamento per violazione del principio del contraddittorio preventivo, conseguente violazione degli artt. 24 e 97 della costituzione e degli artt. 6 e 10, della legge n. 212/2000, e degli artt. 41, 47 e 48 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea.

si eccepisce l'invalidità dell'avviso di accertamento qui opposto atteso che lo stesso non è stato preceduto da alcun invito al contraddittorio da parte dell'Agenzia delle Entrate--- Direzione Provinciale II di Roma, con conseguente violazione, da parte dell'Ufficio, dell'obbligo di instaurazione del contraddittorio con il contribuente antecedentemente all'emissione di un atto impositivo.

3) in ulteriore via pregiudiziale, sulla illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990; dell'articolo 56 del d.p.r. n.633/1972; dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 — difetto di motivazione e chiarezza e motivazione degli atti

le norme la cui violazione e falsa applicazione vengono qui lamentate prevedono che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato: la motivazione, inoltre, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

4) in via principale, illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 del codice civile - onere della prova; dell'art. 2727 del codice civile - presunzioni e *praesumptio de praesumpto* - dell'articolo 148 del t.u.i.r.; dell'articolo 41-bis del d.p.r.n.600/1973, e dell'articolo 32, comma 2, d.l.vo n. 446/1997 — legittimazione all'accertamento

i verificatori affermano che *"Il rendiconto esibito dalla parte è stato redatto in modo sintetico e poco trasparente ed i valori in esso contenuti sono descritti in modo sommario, non consentendo all'associato, considerata anche la circostanza dell'assenza di una vera e propria contabilità, di ricostruire la composizione degli importi e l'effettiva destinazione delle quote associative al finanziamento delle attività istituzionali"*.

Le affermazioni dei verificatori, prima, e dell'Ufficio, poi, sono del tutto infondate e capziose.

Ove il rendiconto non fosse stato "trasparente" la ricorrente certamente avrebbe ricevuto contestazioni dai propri Associati riguardo servizi che attengono alla cura e al mantenimento di animali di pregio e particolarmente costosi, quali i cavalli di equitazione!

L'avviso di accertamento smentisce clamorosamente il dato quando afferma - a pag. 4 di 21 — che: *"pur in presenza di un impianto contabile formalmente corretto, per quanto si dirà appresso nella sezione relativa alle violazioni sostanziali, la società verificata ha irregolarmente tenuto la contabilità"*.

Ma l'affermazione più sorprendente, sulla quale a detta dei verificatori e dell'ufficio poggia un'indebita ripartizione degli utili conseguiti dall'Associazione, è quella secondo cui *«Inoltre nello Statuto non è indicata la costituzione di un fondo comune. L'istituzione di tale fondo, nel quale dovrebbero confluire le*

quote versate dagli associati (almeno quelle pagate al momento dell'adesione all'associazione), pur non essendo condizione obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali, è un obbligo statuito dall'art. 37 del Codice Civile e consente di tracciare chiaramente la destinazione degli utili conseguiti con l'attività associativa. La sua mancanza, dunque, avvalorava ulteriormente la presunzione dei verificatori circa la ripartizione degli avanzi di gestione tra cui gli stessi soci fondatori/amministratori dell'associazione.».

4.1) L'affermazione, come detto, sorprende e per la completa non conoscenza da parte dei verificatori e dell'Ufficio, almeno stando a quanto riportato nel PVC e nell'atto impositivo, circa la reale funzione del cd. "fondo comune" previsto ex art. 37 del Codice civile. Dovrebbe essere noto che le associazioni riconosciute, in quanto dotate di personalità giuridica, risultano titolari di un patrimonio.

Le associazioni prive di riconoscimento ai sensi dell'art. 37 del codice civile sono invece titolari di un "fondo comune" formato dai contributi degli associati e dai beni acquistati con tali apporti (la differenza probabilmente scaturisce dalla diversa concezione che avevano gli estensori del codice in ordine alla consistenza soggettiva dei due tipi di ente:

a) la piena soggettività attribuita all'associazione riconosciuta risulta consonante con la definizione in chiave di patrimonio del compendio dei rapporti che vi fanno capo, l'agnosticismo che viene rivelato dall'attribuzione alle associazioni non riconosciute di una mera autonomia patrimoniale imperfetta che è coerente con la definizione di fondo comune adoperata per identificare gli elementi attivi di carattere patrimoniale riconducibili all'ente. In ogni caso la sostanziale equiparazione importa che, anche nell'ipotesi in esame, sarà ben possibile che gli associati effettuino apporti a fondo perduto.

Essi non potranno essere considerati né ricavi, né sopravvenienze attive (cfr. Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 26 ottobre 2011, n. 22263 - doc.19, allegato).

4.2 non lucratività (PAG. 19 DI 48)

Nel paragrafo de quo i verificatori ammettono che lo «Statuto del [redacted] sancisce formalmente che "l'associazione non ha scopo di lucro"» per poi proseguire affermando che «Tuttavia tale circostanza deve essere di fatto negata dai verificatori per quanto detto in precedenza circa la mancata istituzione di un fondo di riserva».

4.3 requisito della democraticità della vita associativa (ai sensi dell'art. 148 del tuir) — rapporti tra socio e associazione (pag. 20

Per quanto riguarda questa parte del verbale è necessario premettere la falsità completa dell'affermazione secondo cui [redacted] non ha presentato il libro soci relativo all'anno 2009, come risulta dal verbale di accesso (cfr. allegato.4)». Il predetto documento non era stato rinvenuto all'atto dell'accesso da parte del rappresentante legale: successivamente, una volta rinvenuto nel corso delle operazioni di verifica, veniva prontamente depositato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate della Direzione Provinciale II di Roma in data 9 dicembre

2011, come da ricevuta di deposito prot. n. 0243825.

Ciò nonostante il PVC- redatto e consegnato in via conclusiva il 22 dicembre 2011 — ossia ben 13 giorni dopo — "stranamente" non dava notizia di detto deposito e quindi della relativa disponibilità della documentazione da parte dei Verificatori.

Inoltre, dato assolutamente decisivo, nessun rilievo è stato effettuato né in passato, né dai verificatori e dall'Ufficio impositore per tutto quanto segue in capo all'Associazione:

- 1) che è iscritta al registro del Coni;
- 2) che è affiliata alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE);
- 3) che ha regolarmente registrato e aggiornato lo Statuto secondo le prescrizioni dell'art. 90 della legge 289/2002 e successive modificazioni;
- 4) che ha regolarmente trasmesso in via telematica il mod. EAS; ect.

5. in ulteriore via principale, illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, del d.p.r. n.600/1973

L'Ufficio impositore procede all'accertamento cd. "induttivo" ritenendo legittimo il ricorso a tale modalità in ragione della *«mancata istituzione e corretta tenuta delle scritture contabili»* (pag. 3 di 21 dell'atto impugnato). Il ricorso a tale metodo è comunque illegittimo atteso che la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto, non è un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili e, men che meno, in ragione dei concatenamenti di presunzioni che si è avuto di contestare dianzi.

L'amministrazione finanziaria con memoria di costituzione ha evidenziato che:

- a) in sede di verifica fiscale sono emersi degli elementi segnalanti l'assenza dei requisiti necessari per usufruire del regime fiscale di favore previsto per gli enti di natura associativa. In particolare emergeva l'assenza del requisito del principio di democraticità, il fatto che le scelte inerenti la gestione economica e finanziaria erano concentrate nelle mani del Consiglio Direttivo, composto dai soci fondatori, senza la presenza di altri associati e senza che l'associazione svolgesse attività volte al perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) rilevante, inoltre, era il trattamento dei risultati di gestione realizzati dall'associazione, i quali non erano stati accantonati. La gestione dell'Associazione, pertanto, risultava avere una finalità sostanzialmente lucrativa in quanto difettosa dei requisiti di democraticità e non lucratività delineati nell'Atto Costitutivo e nello Statuto. In sostanza, il [REDACTED] mostrava di aver svolto nell'anno d'imposta 2009 attività di natura esclusivamente commerciale;
- c) pertanto venivano disconosciute le agevolazioni fiscali previste in favore degli enti associativi che svolgono attività sportiva dilettantistica previste dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del D.P.R.

- 633/1972, recuperando a tassazione le quote pagate dai clienti per usufruire dei servizi relativamente all'anno di imposta oggetto di verifica fiscale;
- d) pertanto, l'associazione in questione aveva l'obbligo di presentare, per l'anno oggetto di verifica, la dichiarazione dei redditi, la dichiarazione IVA ed IRAP, il tutto supportato da un impianto contabile attendibile, da tenersi nel rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 14, 15, 16 e 18 del D.P.R. 600/73, e dagli artt. 24 e 25 del DPR 633/72;
- e) la mancata istituzione e corretta tenuta delle scritture contabili, legittimava i verbalizzanti ad una ricostruzione induttiva del reddito e del volume d'affari dell'Associazione, ai sensi dell'art. 39, co. 2 del TUIR ed ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 633/72;
- f) la ricostruzione del volume di affari relativamente all'anno d'imposta 2009 avveniva nel modo sotto descritto;
- g) nell'anno oggetto di verifica il [REDACTED] esercitava essenzialmente due tipologie di attività:
- servizio di pensione per cavalli alloggiati in box interni o in paddock;
 - attività di maneggio offrendo corsi di equitazione, passeggiate e centri estivi;
- l) Si procedeva a ricostruire il reddito derivante dalle attività di maneggio nonché il reddito derivante dal servizio di pensione per cavalli. Dai controlli effettuati emergevano le seguenti violazioni formali e sostanziali:
- Irregolare tenuta della contabilità, dato che, pur in presenza di un impianto contabile formalmente corretto, la società verificata aveva irregolarmente tenuto la contabilità;
 - Omessa contabilizzazione e dichiarazione di componenti positivi del reddito di impresa (art. 85 del D.P.R. n. 917/86). L'associazione non aveva annotato nelle scritture contabili dichiarato ricavi per € 382.955,00.
 - Indebita detrazione di costi (art. 109 del D.P.R. n. 917/86). L'associazione aveva dedotto indebitamente costi per € 11.489,84;
 - omessa registrazione nel registro Iva vendite ed indicazione nella dichiarazione di operazioni attive ai fini IVA. E' stata appurata l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di maggior volume d'affari pari ad € 382.955,00 e IVA al 20% pari a € 76.592,00.
- m) venivano per conseguenza disconosciute le agevolazioni fiscali previste dall'art. 148, comma 3 del DPR 917/86 e dell'art. 4 del DPR 633/72 ed era emesso avviso di accertamento ex art. 41 bis DPR 600/73 ed art. 54 DPR 633/72;
- n) la ricorrente ha semplicemente dedotto di aver presentato un'istanza di accertamento con adesione, senza peraltro rappresentare in cosa consistesse l'istanza, come si sia svolto il contraddittorio e perché l'istanza non sia andata a buon fine;
- o) la doglianza relativa alla sottoscrizione dell'atto è del tutto infondata, oltre che formulata in modo

confuso. Parte privata mostra infatti di confondere la carriera direttiva con il ruolo di dirigente (ad es., pag. 6 e pag. 8 del ricorso; a pag. 8, ad es., leggiamo: "*Ora, nel caso di specie, la sottoscrizione è stata effettuata dal dott. Angelo Sodano che da quanto emerge dal sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, non appartiene alla carriera direttiva, ma risulta unicamente incaricato di funzioni dirigenziali*").

- p) circa il contraddittorio preventivo, si osserva che cade del tutto fuori campo la citazione fatta da parte privata della nota sentenza Cass SSUU 18184/13, come dell'altra giurisprudenza citata. La sentenza SSUU 18184/13 riguardava il caso di un avviso di accertamento emesso 25 giorni dopo la chiusura del PVC, ossia senza rispettare il termine previsto, e collega a tale evento la lesione al contraddittorio.
- q) ora, è pacifico, in quanto dedotto da parte privata stessa, che l'accertamento è stato notificato il 7 ottobre 2014 (pag. 2 del ricorso) mentre il PVC è stato rilasciato il 22 dicembre 2011, ossia quasi tre anni prima, tre anni in cui il contribuente non ha ritenuto di avanzare alcuna osservazione. E' di tutta evidenza che il preteso vizio lamentato da parte privata si risolve, proprio alla luce della giurisprudenza da essa citata, in una propria scelta, certo non imputabile all'ufficio, che aveva lasciato ben 28 mesi di tempo perché parte privata potesse esercitarla;
- r) per ciò che concerne la doglianza circa il difetto di motivazione dell'atto perché motivato per *relationem* con il PVC, sarà sufficiente richiamare Cass 13931/11, che recita: "*Ed invero, in materia tributaria, l'avviso di accertamento - ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e segg. (per le imposte dirette) e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e segg. (per IVA) - non richiede un'autonoma attività istruttoria, il cui svolgimento contrasterebbe con i principi di economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché con le norme specifiche che, in materia tributaria, disciplinano l'istruttoria e la motivazione degli atti impositivi (L. n. 212 del 2000, art. 12), e consentono all'amministrazione di avvalersi dell'attività di altri organi (v., in materia di IVA, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52) (Cass. 13486/09). Sicché, è del tutto legittimamente adottato l'avviso di accertamento la cui motivazione rinvii per *relationem* - come nel caso di specie - ad atti ed accertamenti eseguiti da altri organi nelle precedenti fasi procedurali, purché essi siano trasfusi nell'avviso di accertamento o ad esso allegati (Cass. 25721/09)*".
- s) quanto al merito, le osservazioni di parte privata non riescono a scalfire il quadro che emerge dall'attività accertativa. In particolare, parte privata (pag. 38, pag. 40, pag. 42, pag. 43, pag. 44) nega la fondatezza dei rilievi emessi sulla base di quanto dichiarato dalla parte nel verbale giornaliero del 07/12/2011 (ed è noto che tali dichiarazioni hanno valore di confessione stragiudiziale). In sostanza, si tratta di dichiarazioni non smentibili, il che parte privata cerca, invece, illegittimamente di fare.

Con ordinanza n. [REDACTED] del 12 ottobre 2015 veniva accolta l'istanza di sospensiva dell'atto

impugnato

L'associazione ricorrente presentava ulteriore memoria in cui, fra l'altro, evidenziava che:

1) in merito al punto concernente la pretesa inammissibilità del ricorso per tardività.

L'Ufficio nel proprio atto di controdeduzioni esordisce vagheggiando la inammissibilità del ricorso per tardività, in ragione della mancata spettanza dei 90 giorni di sospensione atteso che «parete (sic) privata ha semplicemente dedotto di avere presentato un'istanza di accertamento con adesione, senza peraltro rappresentare in cosa consistesse l'istanza, come si sia svolto il contraddittorio e perché l'istanza non sia andata a buon fine».

Occorre dunque rilevare che l'Ufficio finge di ignorare la propria direttiva, Circolare 28 giugno 2001, n. 65/E (Allegato n. 1) con la quale la Direzione Centrale Accertamento, nel fornire ai dipendenti uffici approfondimenti di aspetti concernenti la gestione dei procedimenti di accertamento con adesione, ebbe modo di sottolineare, al paragrafo 4.2 rubricato "Contraddittori con esito negativo", come *«Nei casi invece di attivazione del procedimento ad iniziativa del contribuente a seguito di notifica dell'avviso di accertamento (art. 6, comma 2), la negativa conclusione del procedimento non incide sul periodo di sospensione dei termini per ricorrere previsto dal comma 3 dello stesso art. 6. Tale norma assegna, infatti, alla presentazione dell'istanza di adesione l'effetto automatico e predeterminato di sospensione, per novanta giorni, dei termini per impugnare l'atto di accertamento notificato dall'Ufficio, non prevedendo alcuna causa di decadenza dalla sospensione stessa. La disposizione di legge in argomento non correla peraltro in alcun modo il periodo di sospensione all'eventuale anticipato esito negativo dell'istanza di adesione prodotta dal contribuente, rispondendo unicamente alla finalità di consentire alle parti lo svolgimento del contraddittorio senza pregiudizio dei diritti di difesa del contribuente. Si evidenzia al riguardo che la stessa relazione governativa al d.lgs. n. 218 del 1997 chiarisce che la sospensione per un periodo di novanta giorni mira a non "penalizzare il contribuente che abbia potuto presentare istanza di adesione solo successivamente alla notifica di un provvedimento esecutivo. ...In tal modo, il contribuente che intenda anteporre alla via giurisdizionale un tentativo di composizione in via amministrativa, non avendone avuta la possibilità nella fase istruttoria, può perseguire questa strada senza l'incombente timore di incorrere nella decadenza dell'impugnativa al decorso dei sessanta giorni". Ne consegue pertanto che, sia sul piano testuale che di ricostruzione logico-sistematica, non è fondatamente sostenibile la comprimibilità del periodo di sospensione fissato dalla legge in novanta giorni».*

Detto intervento di prassi non è sinora mai stato "superato" da altra ed ulteriore interpretazione.

2) in merito al punto concernente la doglianza relativa alla sottoscrizione dell'atto.

L'Ufficio afferma che la doglianza sarebbe «formulata in modo confuso. Parte privata mostra infatti di confondere la carriera direttiva con il ruolo di dirigente».

È noto che deve essere l'ufficio a provare che il funzionario sottoscrittore dell'atto fosse pro tempore

legittimamente delegato: senza prova in tal senso l'atto è nullo, come autorevolmente e recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 24492/2015.

3) in merito al punto concernente la obbligatorietà del contraddittorio preventivo.

L'Ufficio, nell'incipit, della propria argomentazione difensiva, giunge ad affermare che «cade del tutto fuori campo la citazione fatta da parte privata della nota sentenza Cass SSUU 18184/13», atteso che la stessa si riferisce al caso della notificazione ante tempus di un avviso di accertamento post notifica del processo verbale di constatazione.

È incontrovertibile, pagine da 10 a 14 del ricorso introduttivo, che la censura poggia sulla necessità del contraddittorio preventivo, anche in assenza di un'espressa previsione normativa, asserita dalle seguenti pronunce debitamente richiamate e allegare al ricorso.

4) in merito al punto concernente l'illegittimità dell'accertamento induttivo

Le affermazioni dell'Ufficio si risolvono in mere tautologie, ignorando platealmente le contestazioni del Contribuente puntuali circa il comportamento arbitrario dei verificatori, prima, e dell'Ufficio accertatore, poi, e le conseguenti ricadute sull'accertamento effettuato, per risolversi nel richiamo ad una sentenza della Suprema Corte completamente inconferente per la controversia in esame.

Si coglie altresì l'occasione per reiterare il deposito di copia degli allegati al PVC i quali, nonostante il rituale deposito all'atto della costituzione in giudizio, non sono stati rinvenuti nel fascicolo processuale in occasione della Camera di consiglio avente per oggetto l'istanza di sospensione cautelare.

RICHIESTE DELLE PARTI

L'associazione ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione alle spese di giudizio, oltre accessori, come per legge.

L'amministrazione finanziaria chiede il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quando l'accertamento fiscale è di natura induttiva, fondato su standard e presunzioni semplici, la sua emissione deve essere sempre preceduta da un confronto tra amministrazione finanziaria e cittadino, per consentire a quest'ultimo di fornire i propri chiarimenti e le giustificazioni anche al fine di prevenire un eventuale contenzioso.

Il contraddittorio deve essere instaurato prima di formare l'atto impositivo, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea e dal diritto comunitario, i cui principi sono direttamente efficaci nel diritto dei singoli stati membri. Non è necessario, dunque, che esista una specifica previsione normativa che obblighi all'instaurazione del contraddittorio, essendo quest'ultimo un diritto fondamentale di ogni cittadino europeo.

L'articolo 41 della Carta Ue dei diritti fondamentali stabilisce che ogni soggetto ha il diritto di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che possa recargli pregiudizio.

Ne consegue che nei rapporti tra pubblica amministrazione e destinatario dell'atto, il diritto al contraddittorio preventivo, costituisce, secondo la giurisprudenza comunitaria, principio generale dell'ordinamento Ue; dunque, in ogni procedimento promosso nei confronti di un soggetto, prima che nei suoi confronti venga adottato qualsiasi provvedimento pregiudizievole, egli deve essere posto in condizione di difendersi (Cge causa 32/62 e sentenze C-439/05 e C-454/05).

I principi del diritto Ue sono vincolanti sia per le autorità degli stati membri che per l'amministrazione finanziaria che non può escludere o limitare l'applicazione.

Il contraddittorio preventivo deve intendersi quale requisito necessario del giusto processo, indipendentemente dalla espressa previsione di legge, quantomeno negli accertamenti fondati su dati standard e non relativi alla situazione specifica del singolo contribuente.


Pertanto non avendo l'amministrazione finanziaria garantito nel caso in esame il doveroso contraddittorio con l'associazione ricorrente il provvedimento impugnato è illegittimo. Stante la complessità della vicenda in esame sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P Q M

la Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato avviso di accertamento. Spese compensate.

Così deciso in Roma, l'11 gennaio 2016

Il Giudice relatore



Il Presidente

